

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 23-6425

Legge regionale 2 luglio 1999 - n. 16 art. 47/bis e s.m.i. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali di intervento. Anno Scolastico 2013/14.

A relazione degli Assessori Cirio, Vignale:

Vista la Legge n. 97/94 “Nuove disposizioni per le zone montane“ la quale, all’ art. 20, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti locali, nell’ ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta della scuola dell’infanzia e dell’obbligo nei territori montani;

visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 di definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

vista la legge regionale n. 16/99 che, all’ art. 47/bis così come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 stabilisce che gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborino con l’Amministrazione Statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa“ che, all’art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in aree territorialmente disagiate;

visto che l’art. 21 della legge 59/97, nel sancire l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, finalizza tale autonomia alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione ed al migliore utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative ed al coordinamento con il contesto territoriale;

dato atto che il 53% del territorio regionale è montano e che l’obiettivo prioritario del Governo regionale è il rilancio, attraverso azioni mirate e finalizzate, delle economie montane in difficoltà e che tale rilancio può avverarsi solo a condizione che le popolazioni montane tornino ad occupare e presidiare questa parte del territorio;

considerato che il raggiungimento del suddetto obiettivo è strettamente legato, pur tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio – culturali dei rispettivi bacini d’utenza, al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nel territorio montano della Regione;

rilevato che, solo attraverso un’offerta formativa, in grado complessivamente di equiparare i servizi scolastici montani ai servizi che di norma vengono offerti dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale, si può ragionevolmente ipotizzare di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo primario sopra richiamato;

tenuto conto che, nell’ottica generale della riorganizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, si è maturata una crescente tendenza all’accorpamento del servizio scolastico presso i

concentrici a maggiore densità abitativa e si è proceduto ad un progressivo ridimensionamento e talvolta all'abbandono di strutture minori, dislocate nelle aree maggiormente svantaggiate;

rilevato che la presenza di insediamenti umani in territorio montano rappresenta l'unica certezza di salvaguardia e presidio del territorio, di mantenimento del patrimonio ambientale e culturale, di conservazione dell'identità e delle tradizioni delle popolazioni locali, che costituiscono nel loro insieme un patrimonio irrinunciabile;

osservato che, al fine di garantire la permanenza della popolazione nelle zone montane, occorre dare corso ad iniziative volte ad assicurare il mantenimento dei servizi essenziali, indispensabili per raggiungimento di un adeguato sviluppo delle economie locali e per garantire parità di trattamento anche alle collettività che occupano le aree più svantaggiate del territorio piemontese;

considerato che con D.G.R. n. 19 – 4576 in data 17/09/2012 è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Montagna, Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale e la Direzione generale del Piemonte del MIUR sulle scuole di montagna e che detta intesa è finalizzata all'individuazione di soluzioni adeguate alla realizzazione di una programmazione efficace, volta al mantenimento ed allo sviluppo di tali presidi;

preso atto che, per il raggiungimento di tale fine, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro incaricato dell'analisi delle realtà esistenti sul territorio montano piemontese, dell'individuazione delle carenze e delle necessità, della proposta di soluzioni immediate atte a salvaguardare il regolare avvio delle lezioni per il prossimo anno scolastico 2013/2014, nonché della valorizzazione di iniziative mirate allo sviluppo qualitativo dell'offerta formativa in ambito montano;

tenuto conto che detto gruppo di lavoro è esclusivamente strumento consultivo e propositivo a supporto dell'amministrazione regionale e non può, in tale ambito, assumere provvedimenti vincolanti per l'amministrazione stessa;

preso atto delle rilevazioni e delle analisi effettuate presso Istituti scolastici ed Enti Locali operanti in territorio montano, che hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze, in taluni casi non differibili, in merito alla necessità di salvaguardare la situazione esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche in maggior sofferenza per la insufficienza di personale docente - alla esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio, alla opportunità di equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale attraverso iniziative atte a valorizzare i singoli plessi scolastici in territorio montano, nel cui ambito potrà essere ricompresa la realizzazione di progetti nella Scuola Primaria legati alla realtà socio economica, culturale, storica ed ambientale del territorio;

osservato che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, sulla scorta di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sopra citato, ha avviato una attenta verifica circa le possibilità di integrazione di personale docente, da attribuire unicamente alle situazioni di particolare criticità riscontrate sul territorio regionale;

ritenuto opportuno procedere comunque alla formulazione dei criteri utili ai Comuni montani piemontesi, per la predisposizione dei programmi annuali di intervento che dovranno essere redatti d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici locali, tenuto conto della dotazione dei servizi

scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2013 – 2014, che i programmi dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della nuova regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;
- della necessità di accordi tra gli EE.LL. e le Istituzioni Scolastiche finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico ed alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;
- della volontà di attivare specifici progetti atti ad equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici in territorio montano a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale attraverso iniziative volte alla valorizzazione dei singoli plessi di Scuola Primaria in territorio montano nell'ambito della realtà socio economica, culturale, storica ed ambientale del proprio territorio;
- delle necessità di salvaguardia delle scuole dell'infanzia dei piccoli Comuni;
- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli e della necessaria priorità da attribuire alla scuola dell'obbligo;

osservato come quanto evidenziato attraverso i programmi annuali presentati dagli EE.LL. montani per le situazioni di particolare criticità, potrà costituire un utile strumento di informazione circa la realtà scolastica esistente sul territorio montano;

ritenuto opportuno stabilire che, ad esclusione dei progetti per i casi di acclamata criticità, siano individuati come prioritari:

- a) i comuni che svolgono in forma associata l'attuazione degli interventi
- b) i comuni montani sede di plesso scolastico ubicato al di sopra dei 600 metri di altitudine;

evidenziato che i Comuni e le Istituzioni scolastiche che presentano i programmi annuali di cui trattasi, non potranno richiedere ulteriori diversi finanziamenti regionali per il medesimo intervento e che, come ogni anno, verrà effettuato un attento monitoraggio circa l'eventuale sovrapposizione di interventi da parte dell'amministrazione regionale;

evidenziato inoltre che, come previsto nel sopra citato protocollo d'intesa, per quanto riguarda le procedure di reclutamento del personale docente, lo stesso dovrà essere reperito dalle graduatorie scolastiche dell'istituzione proponente;

ritenuto di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste di concerto con la Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro la determinazione delle indicazioni operative e delle procedure attuative per la redazione dei relativi interventi, volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, sulla base dei programmi proposti dai Comuni montani singoli od associati, sedi dei Plessi scolastici;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2013 - 2014, nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, di contribuire al finanziamento degli interventi, con la seguente scala di priorità, tenuto conto di alcuni criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico:

- finanziamento di iniziative volte al mantenimento di plessi presso istituti scolastici in particolare condizione di sofferenza e con situazione di documentata grande marginalità;
- finanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse, dove la composizione delle stesse risulti in condizione di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto
- finanziamento di specifici progetti atti ad equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici in territorio montano a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale attraverso iniziative volte alla valorizzazione dei singoli plessi di Scuola Primaria in territorio montano nell'ambito della realtà socio economica, culturale, storica ed ambientale del proprio territorio;
- sostegno e salvaguardia delle attività delle scuole dell'infanzia dei piccoli Comuni;

ritenuto che i programmi presentati dai Comuni, inclusi nel programma regionale, possano essere attuati attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte dei Comuni;

di dare atto che al finanziamento delle iniziative, si farà fronte con le economie accertate sulle UPB DB14251 per € 500.000,00 (imp. 3757/11 e 1032/12 sul cap. 156041) e DB14252 (imp. 3864/10 sul cap. 242217) e per € 400.000,00 sull'UPB DB15071 (imp. 3525/12 sul cap. 170984);

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di sostenere per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato ai Comuni montani, singoli od associati, sedi dei Plessi scolastici, per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica ed alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, con priorità per i comuni montani che svolgono in forma associata l'attuazione degli interventi e per i comuni montani sede di plesso scolastico ubicato al di sopra dei 600 metri di altitudine ad esclusione dei progetti per i casi di acclamate criticità;
- i programmi presentati dai Comuni montani, singoli od associati, sedi dei Plessi scolastici ed in accordo con gli Istituti scolastici di riferimento, dovranno essere redatti tenendo conto:
- della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli, utilizzando criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico;

- dei plessi scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, per la insufficiente dotazione di personale docente, con il rischio di chiusura degli stessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della nuova regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;
 - delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
 - della volontà di attivare specifici progetti atti ad equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici in territorio montano a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale attraverso iniziative volte alla valorizzazione dei singoli plessi di Scuola Primaria in territorio montano nell'ambito della realtà socio economica, culturale, storica ed ambientale del proprio territorio;
 - delle necessità di salvaguardia delle scuole dell'infanzia dei piccoli Comuni;
- di prevedere che i Comuni e le Istituzioni scolastiche che presentano i programmi annuali di cui trattasi, non potranno richiedere ulteriori diversi finanziamenti regionali per il medesimo intervento;
 - di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste di concerto con la Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro determinazione delle indicazioni operative e delle procedure attuative per la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dai Comuni montani in accordo con gli Istituti scolastici di riferimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti;
 - nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l'impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità e della volontà di attivare specifici progetti volti alla valorizzazione dei singoli plessi di Scuola Primaria in territorio montano, in subordine alla salvaguardia delle scuole dell'infanzia nei piccoli Comuni;
 - i programmi presentati dai Comuni montani, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto finale da parte dei Comuni stessi.
 - di confermare che, come previsto nel protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 16 – 4576 del 17 settembre 2012, per quanto riguarda le procedure di reclutamento del personale docente, lo stesso dovrà essere reperito dalle graduatorie scolastiche dell'istituzione scolastica proponente.

Al finanziamento delle iniziative di cui in atto, quantificabili in € 900.000,00, si provvede con le risorse già impegnate sul Bilancio regionale, per €500.000,00 a valere sulle risorse delle UPB DB 14251 (Imp. 3757/11 e 1032/12 sul Cap. 156041) e DB 14252 (Imp. 3864/10 sul Cap. 242217) e per € 400.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 15071 (Imp. 3525/12 sul Cap. 170984).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

(omissis)